



N. 8832/5830 Repertorio

ATTO INTEGRATIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 duemilaventidue ed il giorno 27 ventisette del mese di aprile,

in Como, nel mio studio in via Giuseppe Garibaldi n. 69,
davanti a me Federica Giazzi, notaio in Como, iscritto al Collegio Notarile di Como, è personalmente comparso

ALESSANDRO MARTINELLI, nato a Faloppio il 29 novembre 1953, domiciliato per la carica in Faloppio, via Degli Alpini snc, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo della

"Associazione A.Ma.Te."

organizzazione di volontariato con sede in Faloppio, via Degli Alpini snc, iscritta nella sezione provinciale di Como del Registro Generale Regionale Volontariato, sezione A - Sociale, al numero 79, giuridicamente riconosciuta con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 280 in data 29 marzo 2019, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche Private con il n. 2960 dal 29 marzo 2019 ed alla Camera di Commercio di Como-Lecco con il numero R.E.A. CO-400211, codice fiscale 95095110136, pec amate@pec.webworld.it.

Comparsa della cui identità personale io notaio sono certo, il quale

premette

- che con verbale di assemblea straordinaria a mio rogito del 6 luglio 2020 rep. n. 8255/5379, registrato a Como l'8 luglio 2020 al n. 10754 serie 1T, l'associazione ha deliberato di adottare un nuovo testo di statuto in adeguamento al Codice del Terzo Settore ai fini della iscrizione dell'ente al RUNTS nella sezione Organizzazioni di Volontariato (art. 46 lettera a CTS), autorizzando il rappresentante legale ad apportare le integrazioni, modifiche, rettifiche che le Autorità competenti avessero richiesto ai fini della predetta iscrizione;

- che la Regione Lombardia non ha ritenuto di sua competenza il sindacato sulla conformità dello statuto al Codice del Terzo Settore;

- che in data 20 aprile 2022 l'**"Associazione A.Ma.Te."** ha ricevuto via PEC dalla Provincia di Como - Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia - comunicazione (rif. 2022/16513) di sospensione termini del procedimento di iscrizione in seguito a traslazione dal Registro Regionale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 31 D.M. 160/2020 con la richiesta di modificare l'articolo 17 dello statuto;

- che l'**"Associazione A.Ma.Te."** intende ottemperare a quanto richiesto dalla Provincia di Como - Ufficio regionale RUNTS;

- che alla data del 31 dicembre 2021 il patrimonio netto dell'associazione è di euro 122.177,55 (centoventidue milacentosettantasette virgola cinquantacinque) come risulta dalla perizia della dottoressa Giuliana Agostoni nata a Como il 30 settembre 1964, domiciliata a Cantù via Umberto Maddalena n. 17, iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Como al n. 392/A, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 375 con D.M. del 12 aprile 1995, G.U. n.

Registrato a Como

Il 27/04/2022

al n. 8712

serie 1T

esente

31bis del 21 aprile 1995, asseverata in data 15 marzo 2022 Cron 2535/2022 cancelliere del Tribunale Ordinario di Como che in originale qui si allega sotto la lettera "A", patrimonio comprensivo anche di conto corrente liquido e disponibile superiore a euro 15.000,00 come risulta dalla attestazione della Banca Intesa Sanpaolo, Piazza Cavour n. 15, che qui si allega sotto la lettera "B";

tutto ciò premesso

e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, Alessandro Martinelli, attestando di intervenire nella sua anzidetta qualità di presidente del consiglio direttivo dell'"Associazione A.Ma.-Te.", dichiara che in dipendenza della citata comunicazione della Provincia di Como - RUNTS in data 20 aprile 2022, l'articolo 17 dello statuto dell'associazione risulta così modificato:

'Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione."

Il comparante mi consegna copia dello statuto aggiornato che io notaio allego al presente atto sotto la lettera "C".

Ai sensi dell'art. 22 CTS si allega inoltre l'attestazione notarile di sussistenza del patrimonio minimo richiesto per legge di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) sotto la lettera "D".

Il comparante, inoltre, mi chiede, sempre in ottemperanza alla comunicazione della Provincia di Como - RUNTS, di provvedere ad inoltrare all'indirizzo pec protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it il

presente atto. _____

Spese ed imposte del presente atto sono a carico della Associazione.
Il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo
ai sensi degli artt. 82 e 104, D.Lgs. 117/2017. _____

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati. _____

Questo atto, steso a mia cura e dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, io notaio ho letto, al comparente che dichiara di approvarlo e con me lo sottoscrive alle ore dieci e cinquantatré minuti. _____

Occupi un foglio per due facciate intere e la terza sin qui _____

Firmato: Alessandro Martinelli _____

Firmato: Federica Giazzi notaio _____

PERIZIA GIURATA ESTIMATIVA DELLA CONSISTENZA

PATRIMONIALE dell'Associazione A.MA.TE.

La sottoscritta Dott.ssa Giuliana Agostoni, nata a Como (CO) il 30/09/1964, residente in Cantù (CO), Via Umberto Maddalena n. 17 – C.F. GSTGLN64P70C933D, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Como al n. 392/A e al Registro dei Revisori Contabili al n. 375 – D.M. 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31bis del 21/04/1995 – ha ricevuto incarico dall'Associazione A.MA.TE., con sede in Faloppio (CO), Via Degli Alpini snc, c.f. 95095110136, di procedere alla stima del valore del patrimonio dell'Associazione ***alla data del 31/12/2021.***

La stima è finalizzata alla richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE

L'associazione A.MA.TE. è una organizzazione di volontariato costituita con atto Notarile in data 21/04/2008 ed iscritta in data 29/03/2019 nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 2960.

Lo Statuto Sociale è stato aggiornato in data 06 luglio 2020 con atto notarile rep. 8255/5379, registrato a Como il 08/07/2020 al n. 10754.

L'associazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale mediante interventi in prevalenza nel settore sociosanitario e socioassistenziale, promuovendo in particolare iniziative che hanno per oggetto l'assistenza e il sostegno agli ammalati, anche con malattie

inguaribili, sia a domicilio che presso strutture. Alcune di tali attività sono svolte in convenzione con ASST Lariana.

CITERI DI VALUTAZIONE

La finalità della presente perizia è la valutazione del Patrimonio Netto dell'Associazione, che, come disposto dall'art. 22 co. 4 del CTS, non deve essere inferiore a € 15.000,00. E' quindi necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale non presenti passività tale da annullare di fatto un eventuale fondo liquido o altre attività accertate.

I criteri di valutazione adottati si rifanno sostanzialmente a quelli del "Metodo patrimoniale semplice", ovvero del patrimonio netto riespresso a valori correnti, che in pratica consiste nel definire i singoli valori dell'attivo e del passivo a valori di mercato in sostituzione di quelli al costo, facendo emergere eventuali plusvalori o minusvalori. Il procedimento di valutazione ha comportato un primo esame delle poste patrimoniali ed economiche contabilizzate nel bilancio alla data del 31.12.2021 e una successiva valutazione delle stesse sulla base dei valori correnti. La differenza tra attività e passività rettificata determina il patrimonio netto rettificato.

VALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE

Disponibilità liquide:

Conto corrente bancario	€ 121.874,06
Cassa contanti	€ 563,61
<i>Totale disponibilità liquide</i>	<i>€ 122.437,67</i>

Le poste vengono valutate al nominale.

Le disponibilità liquide sono composte dal saldo al 31/12/2021 del conto corrente presso la Banca Intesa San Paolo filiale di Como e dalla consistenza di

cassa. Dal prospetto di liquidazione delle competenze bancarie al 31.12.2021 non risultano interessi a debito o a credito e oneri bancari di competenza 2021 da addebitare.

Immobilizzazioni Materiali:

	Costo storico	Fondo amm.to	Valore netto
Macchine elettrocontabili	€ 1.088,20	€ 961,32	€ 126,88
Attrezzatura varia	€ 2.460,94	€ 1.464,94	€ 996,00
<i>Totale immob. materiali</i>	<i>€ 3.549,14</i>	<i>€ 2.426,26</i>	<i>€ 1.122,88</i>



Le macchine elettrocontabili comprendono n. 2 personal computer, mentre le attrezzature varie includono letti e materassi per i pazienti, un videoproiettore e telo, un i-pad.

I beni mobili sono stati valutati al costo di acquisto ridotto in base allo stato d'uso e alla vita utile dei cespiti. La valutazione effettuata non si discosta dal valore netto contabile pari a € 1.122,88.

Immobilizzazioni Immateriali:

	Valore netto
Oneri pluriennali	€ 1.132,96
<i>Totale immob. immateriali</i>	<i>€ 1.132,96</i>

Le immobilizzazioni immateriali, il cui saldo al 31.12.2021 ammonta a € 1.132,96, includono il programma di contabilità già completamente ammortizzato e il costo notarile sostenuto nel 2020 per l'adeguamento statutario. Per quanto riguarda gli oneri pluriennali si è ritenuto prudentiale

svalutarli completamente non avendo gli stessi un valore di mercato recuperabile.

VALUTAZIONE PASSIVO PATRIMONIALE

Ratei passivi

Ratei passivi	€ 1.383,00
---------------	------------

Trattasi del debito verso l'assicurazione per il conguaglio del premio assicurativo Rc e infortuni di competenza dell'anno 2021.

* * * * *

SINTESI DEL PATRIMONIO AL 31/12/2021

Componenti attive

	Valore contabile	Valore di perizia
Immobilizz.materiali	€ 1.122,88	€ 1.122,88
Immobilizz.immateriali	€ 1.132,96	€ 0,00
Cassa	€ 563,61	€ 563,61
Conto corrente bancario	€ 121.874,06	€ 121.874,06
Totale	€ 124.693,51	€ 123.560,55

Componenti passive

Ratei passivi	€ 1.383,00	€ 1.383,00
Totale	€ 1.383,00	€ 1.383,00

Valore netto patrimoniale	€ 123.310,51	€ 122.177,55
--------------------------------------	---------------------	---------------------

Il valore netto patrimoniale sopra esposto, dato dalla differenza tra le attività e le passività, corrisponde alla somma del fondo di dotazione dell'ente e del



fondo di riserva istituzionale oltre che del risultato dell'esercizio 2021, che andrà ad alimentare il Fondo di riserva attività istituzionale, come da tabella sotto riportata.

	Valore contabile	Valore di perizia
Fondo permanente di dotazione	€ 59.261,00	€ 59.261,00
Fondo di riserva attività istituzionale	€ 50.275,32	€ 50.275,32
Risultato di gestione 2021	€ 13.774,19	€ 12.641,23
Totale patrimonio netto	€ 123.310,51	€ 122.177,55

ANALISI CONTO ECONOMICO

Ai fini di completare l'esposizione dei valori, vengono di seguito elencati i ricavi e costi di competenza dell'anno 2021, che sommano il risultato di gestione esposto.



RICAVI	Valore contabile	Valore di perizia
Quote associative	€ 1.560,00	€ 1.560,00
Erogazioni liberali	€ 14.675,00	€ 14.675,00
Contributi da Enti pubblici	€ 4.769,00	€ 4.769,00
Contributi progetto Reg. Lombardia	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Contributo cinque per mille	€ 1.907,34	€ 1.907,34
Totale	€ 27.911,34	€ 27.911,34

COSTI	Valore contabile	Valore di perizia
Spese generali	€ 5.320,79	€ 5.320,79
Spese iniziative	€ 79,30	€ 79,30
Corsi di formazione	€ 49,85	€ 49,85
Costi progetto Reg. Lombardia	€ 5.030,59	€ 5.030,59
Costi progetto "Sempre più vicini al bisogno"	€ 2.836,00	€ 2.836,00

Costi d.p.i.	€ 24,08	€ 24,08
Ammortamenti	€ 796,54	€ 796,54
Svalutazioni	€ 0,00	€ 1.132,96
Totale	€ 14.137,15	€ 13.004,19
Risultato di gestione 2021	€ 13.774,19	€ 12.641,23

I ricavi dell'Associazione sono rappresentati dagli incassi delle quote associative, delle erogazioni liberali, dei contributi da enti pubblici e dall'accreditamento del contributo statale 5 per mille.

La voce spese generali pari a € 5.320,79 è essenzialmente costituita da costi assicurativi per € 4.478,00, importo che include l'intera competenza del 2021.

L'Associazione ha un contratto di comodato con il Comune di Faloppio per la sede e ciò spiega l'assenza di costi per locazione immobiliare e di costi per le utenze. L'attività è essenzialmente svolta da volontari, oltre che da una infermiera professionista, il cui rapporto è però cessato a marzo 2021: non ci sono quindi costi del personale, mentre il costo dell'infermiera è incluso nel conto Costi progetto "Sempre più vicini al bisogno" per € 2.836,00.

La voce Costi progetto Regione Lombardia pari a € 5.030,59 si riferisce ai costi per adeguamento informatico e acquisto Dpi per i volontari. Il progetto, che dovrà essere rendicontato nel 2022, è stato quasi interamente rimborsato dalla Regione Lombardia con un contributo di € 5.000,00.

Si segnala che nel Conto erogazioni liberali è inclusa una liberalità pari a 5.000,00 erogata per l'acquisto di un ecografo, da effettuarsi nel 2022.

Alla luce di quanto sopra, la sottoscritta Dott.ssa Giuliana Agostoni ritiene di poter attestare che il patrimonio netto dell'Associazione A.MA.TE alla data del

31/12/2021 ammonti ad € **122.177,55**

(centoventidue milacentosettantasette/55), risultando così soddisfatta la



condizione dell'esistenza di un patrimonio netto minimo di € 15.000,00
(quindicimila/00), come disposto dall'art. 22 del Codice Terzo Settore.

Como, lì 15/03/2022

Il Perito

Dott.ssa Giuliana Agostoni







TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

*Esente da bollo
in quanto onlus*

VERBALE DI GIURAMENTO

Proc 2535/2022

Il giorno 15/03/2022 nella cancelleria di questo Tribunale avanti al sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparsa la Dott.ssa Giuliana Agostoni, nata a Como (CO) il 30/09/1964, residente in Como (CO), Via Umberto Maddalena n. 17 – C.F. GSTGLN64P70C933D, identificata previa esibizione di idoneo documento, la quale esibisce la perizia che precede da Lei redatta alla data del 31/12/2021 e chiede di poterla giurare.

Ammonita ai sensi di legge, la comparente presta il giuramento ripetendo la formula di rito: “Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni affidatemi e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità”.

Letto, confermato e sottoscritto

LA COMPARENTE

for e con fpr



IL CANCELLIERE

IL DIRETTORE
Dott. Nicola Petronella

Filiale Terzo Settore Como
Piazza Cavour 15
22100 Como

Allegato "B"
al rep. n. 8832/5830
del notaio Giazzi

Spett.le
ASSOCIAZIONE A.MA.TE ONLUS
Via Degli Alpini
22020 Faloppio

Como, 27/04/2022

Su richiesta del sig. Alessandro Martinelli, in qualità di legale rappresentante della Associazione A.MA.TE Onlus, codice fiscale 95095110136, si dichiara che alla data del 27/04/2022 il conto corrente 55000/1000/126719 intestato alla suddetta Associazione presenta un saldo superiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Si rilascia la presente dichiarazione per gli usi consentiti dalla legge.

Distinti saluti


Intesa Sanpaolo Spa
Filiale Terzo Settore Como

Allegato
in copia
del notaio

Alessandro
Bastinelli

F. Enrico



Allegato "C" al n. 8832/5830 di repertorio

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'Associazione denominata:

"Associazione A.Ma.Te. ODV"

di seguito, in breve, "Associazione".

2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Faloppio, via degli Alpini e la sua durata è illimitata.

4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare lo scopo sociale è:

- favorire, agire, sostenere e promuovere direttamente od indirettamente, iniziative che abbiano per oggetto l'assistenza continua ed il sostegno agli ammalati, anche con malattie inguaribili, croniche e/o degenerative sia a domicilio sia presso strutture, nella convinzione che, anche quando la guarigione non è più possibile, è comunque doveroso prendersi cura del malato e fornire adeguato sostegno alla famiglia;

- agire inoltre intervenendo e sostenendo sia direttamente e/o indirettamente anche i malati e i familiari che necessitano in modo particolare di medicina d'emergenza e urgenza e/o ricoveri presso strutture sanitarie, socio-sanitarie o residenziali, favorendo l'accoglienza e l'umanizzazione del percorso;

- promuovere la salute con interventi di prevenzione primaria e secondaria;

- sostenere le strutture sanitarie e socio-sanitarie anche attraverso iniziative, contributi e donazioni.

Obiettivi e fini principali dell'Associazione sono:

- a) contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali degli ammalati, anche con malattie inguaribili, croniche e degenerative o comunque di pazienti e dei familiari in stato di sofferenza;

- b) permettere agli ammalati di vivere una vita dignitosa nell'assistenza continua ed attenta fino all'ultimo istante, possibilmente nel loro ambiente e nella propria famiglia;

- c) aiutare le famiglie ed accogliere e ad assistere fino all'ultimo i propri cari;

- d) propagandare e sviluppare la cultura delle cure palliative con ogni mezzo idoneo;

- e) stimolare l'ente pubblico istituzionalmente preposto all'assistenza sanitaria, assistenziale e socio-sanitaria a farsi protagonista nella fornitura di cure e servizi a favore dei pazienti affetti da malattie inguaribili, croniche e degenerative o comunque pazienti in stato di sofferen-

za e loro familiari;

f) propagandare e sviluppare la cultura della salute con interventi di prevenzione primaria e secondaria;

g) favorire un'accoglienza e umanizzazione a favore dei pazienti e familiari che accedono presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e residenziali con particolare riferimento a quelle che erogano servizi di emergenza, urgenza e accettazione;

h) favorire e facilitare il percorso dei pazienti e/o familiari che necessitano di interventi sanitari e socio sanitari facilitandone il percorso.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, le seguenti lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. In particolare l'Associazione si propone:

a. la cura e l'assistenza dei malati terminali e dei loro familiari, per i quali siano prospettabili cure palliative nel senso più idoneo, praticabili a domicilio e/o in struttura, su esplicita richiesta del malato stesso e/o dei suoi familiari;

b. la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito alle cure palliative;

c. il coordinamento tra le associazioni pubbliche e private esistenti sul territorio al fine di raggiungere le finalità sociali;

d. l'organizzazione di incontri e convegni per gli operatori socio-sanitari;

e. l'organizzazione di incontri, tavoli di lavoro e iniziative tra realtà associative al fine del raggiungimento degli scopi statuari;

f. l'organizzazione di convegni, tavole rotonde, corsi di formazione, incontri informativi per tutta la cittadinanza;

g. la cura e la pubblicazione di libri, riviste ed ogni altra iniziativa di comunicazione;

h. l'organizzazione di spettacoli teatrali di vario genere, rassegne musicali e cinematografiche anche con autonome strutture di circuito;

i. l'istituzione di "premi" e di "borse di studio";

j. ogni altra manifestazione affine alle predette, aventi come scopo il

raggiungimento delle finalità sociali;_____

k. la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla cultura della salute con interventi di prevenzione primaria e secondaria, organizzazione di incontri, convegni, corsi e dibattiti;_____

l. favorire intervenendo e sostenendo sia direttamente sia indirettamente anche i malati e i familiari che necessitano in modo particolare di medicina d'emergenza e urgenza e/o ricoveri presso strutture sanitarie, socio-sanitarie o residenziali, favorendo l'accoglienza e l'umanizzazione del percorso;_____

m. favorire e facilitare il percorso dei pazienti e/o familiari che necessitano di interventi sanitari e socio sanitari facilitandone il percorso;_____

n. raccolta fondi finalizzati all'acquisto di strumentazione anche di carattere sanitario da donare o da rendere disponibili gratuitamente ad enti sanitari e/o socio-sanitari._____

3. Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati._____

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta._____

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari._____

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi._____

2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio._____

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico._____

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali._____

2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate._____

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore._____

4. Gli associati sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda scritta in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le

direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione.

5. L'ammissione alla Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha trenta giorni per chiedere a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al Presidente dell'Associazione che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

8. La qualifica di associato si acquisisce, in seguito all'accoglimento della domanda di ammissione e con il pagamento della quota associativa annuale da versare entro il termine stabilito dall'Organo di Amministrazione.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale e con eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o scioglimento dell'ente associato o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione.

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo e la data stabiliti dall'Organo di Amministrazione;

d) comunicare variazioni di indirizzo. In caso di comunicazioni formali spedite dall'Associazione ad un indirizzo non aggiornato l'Associazione è sollevata da ogni responsabilità relativa a mancata comunicazione/informazione;

e) comunicare al Presidente o al Vice Presidente eventuali difficoltà

personali anche se temporanee che ostacolano la partecipazione alla vita associativa come previsto dal precedente comma 5, lettera b), del presente art. 7;

f) rendersi reperibile e disponibile, nei termini temporali indicati nelle comunicazioni ricevute, presentandosi per tutti quegli adempimenti burocratici inerenti l'Associazione che lo riguardano in prima persona e che l'Associazione è tenuta ad espletare;

g) informarsi sull'attività e l'andamento dell'Associazione;

h) partecipare all'attività dell'Associazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso o scioglimento dell'ente associato, recesso o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione nei confronti dell'associato che:

a. non abbia ottemperato a norme statutarie o di eventuali regolamenti, o a delibere degli organi sociali;

b. non abbia ottemperato a quanto indicato nell'art. 7, comma 5, lettere b) o f) del presente statuto;

c. abbia tenuto comportamenti lesivi dell'immagine e della dignità dell'Associazione, gravemente inopportuni e comunque contrari alle sue idealità e finalità;

d. abbia tenuto comportamenti, anche al di fuori dell'Associazione, moralmente inaccettabili;

e. non provveda al pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dallo Statuto e qualora non abbia provveduto, entro trenta giorni dall'invio per posta ordinaria o elettronica, a regolarizzare la propria posizione.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera, in occasione della prima riunione successiva o utile, dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, le ragioni dell'associato escluso e dell'Organo di Amministrazione, espresse dal Presidente o da un altro Consigliere.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea degli associati;

b) l'Organo di Amministrazione;

c) il Presidente ed il Vice Presidente;

d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;

e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati Enti del Terzo settore che abbiano sino a venti associati è attribuito un voto, sino a cinquanta associati sono attribuiti due voti, oltre i cinquanta associati sono attribuiti tre voti.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea elegge il proprio presidente.

5. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione e dal momento del pagamento della quota associativa.

8. All'Assemblea possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o sulle delibere di esclusione, garantendo all'interessato la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) nominare il liquidatore in caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio in base a quanto indicato nell'art. 27 del presente statuto.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza e comunque in Lombardia.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il

numero degli associati presenti in proprio o per delega. _____

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega. _____

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione. _____

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati e il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti, in proprio o per delega. _____

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati iscritti nell'apposito libro. _____

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Il Presidente può nominare due scrutatori. _____

7. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. _____

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni. _____

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere a votazione segreta. _____

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Può essere visionato da tutti gli associati secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati. _____

11. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della sua costituzione, l'identità dei presenti, la regolarità delle deleghe e l'avvenuto pagamento della quota associativa. Il Presidente regola lo svolgimento della riunione secondo l'ordine del giorno, disciplina le votazioni e ne accerta il risultato. _____

12. Nel caso di elezioni dei componenti l'Organo di Amministrazione, il Presidente dell'Assemblea comunica ai presenti, prima della votazione, i nomi degli associati candidati. Al termine della votazione il presidente, il segretario o gli scrutatori, se nominati, procedono allo spoglio delle schede. _____

Art. 15 – Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. _____

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. _____

3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di cinque ad

un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Possono essere eletti nell'Organo di Amministrazione solo gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

La prima convocazione dell'Organo Amministrativo, dopo la sua elezione, viene effettuata dal Presidente uscente se rieletto, o dal componente l'Organo Amministrativo più anziano se rieletto, o dal componente più anziano tra i nuovi eletti.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, decade anche il consigliere che nell'arco di un anno non avrà partecipato ad almeno la metà più uno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, senza giustificato motivo.

5. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) adottare gli eventuali regolamenti interni (esclusi quelli dei lavori assembleari) per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo nonché, nei casi di legge, il bilancio sociale;

f) stabilire l'ammontare della quota sociale annuale ed il termine entro cui deve essere versata;

g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta ed adottare deliberazioni di carattere economico finanziario;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;

j) deliberare in merito all'esclusione degli associati che abbiano tenuto comportamenti contrari allo statuto, a delibere dell'Assemblea o dell'Organo di Amministrazione e comunque contrari al buon nome ed agli interessi dell'Associazione;

k) eleggere, tra i suoi componenti, il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;

l) nominare il Segretario e il Tesoriere che può essere scelto anche tra

le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non associati;

m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

o) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori e/o figure di riferimento possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;

p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;

q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;

s) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea secondo lo statuto;

t) curare l'osservanza delle norme dello statuto e degli eventuali regolamenti;

u) stimolare e favorire l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione finalizzate all'esecuzione del programma;

v) stringere rapporti e stipulare contratti di collaborazione di qualsiasi natura che appaiano utili per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è

presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il presidente ed il vice presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica come l'Organo di Amministrazione stesso di cui fa parte e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e/o quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario e il tesoriere

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda, si occupa della corrispondenza.

Collabora con il Presidente:

- a) alla redazione dei programmi di attività dell'Associazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

- b) all'attuazione delle delibere dell'Organo di Amministrazione.

Cura la gestione dei programmi di attività dell'Associazione.

2. Il tesoriere ha i seguenti compiti:

- a) cura la riscossione dei contributi sociali e di ogni altra entrata dell'Associazione; comunica al Presidente lo stato di riscossione e custodisce i fondi dell'Associazione;

- b) esegue i pagamenti autorizzati dall'Organo Amministrativo o dal Presidente attenendosi allo specifico regolamento interno;

c) rilascia le quietanze ricevute a fronte di incassi.

Art. 20 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

7. La carica di componente dell'organo di controllo è incompatibile con la carica di consigliere o con la qualità di associato.

8. Il componente dell'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 21 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Organizzazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi dalle parti contendenti entro 40 giorni dall'inizio della controversia (farà fede a tal proposito i verbali del consiglio direttivo dove la controversia sarà portata all'ordine del giorno) e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura, entro sessanta giorni.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:_____
 - a) il libro degli associati;_____
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;_____
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;_____
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);_____
 - e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione._____
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono._____
3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni._____
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario._____
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 30 giorni._____

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:_____
 - a) quote sociali;_____
 - b) contributi pubblici;_____
 - c) contributi privati;_____
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;_____
 - e) rendite patrimoniali;_____
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;_____
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;_____
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria o strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;_____
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;_____
 - j) altre entrate espressamente previste dalla legge;_____
 - k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti._____

Art. 24 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione, avvalendosi anche del tesoriere e/o di figure professionali e commercialisti, gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017._____

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo._____
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati

dall'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

9. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Como, 27 aprile 2022

Firmato: Alessandro Martinelli

Firmato: Federica Giazzi notaio

notaio Nicola F.L. DUBINI

notaio Federica GIAZZI

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 22 D.LGS. 117/2017

Ai sensi dell'art. 22 CTS, io Federica Giazzi notaio in Como, iscritto al Collegio Notarile di Como, ho verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, in particolare dalle disposizioni del codice del terzo settore con riferimento alla natura dell'ente, nonché del patrimonio minimo dell'ente medesimo, prendendo a base la consistenza del patrimonio nella sua interezza, come risulta dalla perizia della dottoressa Giuliana Agostoni, nata a Como il 30 settembre 1964, domiciliata a Cantu' via Umberto Maddalena n. 17, iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Como al n. 392/A, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 375 con D.M. del 12 aprile 1995, G.U. n. 31bis del 21 aprile 1995, asseverata in data 15 marzo 2022 Cron 2535/2022 cancelliere del Tribunale Ordinario di Como, patrimonio comprensivo anche di conto corrente liquido e disponibile superiore a euro 15.000,00 come risulta dalla attestazione della Banca Intesa Sanpaolo, Piazza Cavour n. 15 del 27 aprile 2022.

Attesto quindi la sussistenza del patrimonio minimo richiesto per legge di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Como, 27 aprile 2022



Alexander MacLellan

Deputy



Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonchè ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.—
Como, 11 maggio 2022
